

ALLEGATO A DETTAGLIO DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE
--

<u>SOCIETA' PROPONENTE:</u>	
RAGIONE SOCIALE:	S.G.I. S.p.A.
NUMERO DI TELEFONO:	02 6222 1
NUMERO DI FAX:	02 6222 7005

Proposta effettuata ai sensi di quanto previsto dal sottoparagrafo 22.5.2 del Codice di Rete.

SEZIONI E CAPITOLI DEL CODICE DI RETE INTERESSATI (PER ESTESO):

- Sottoparagrafo 4A.4.4 dell'Allegato 4A "Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo"
- Sottoparagrafo 9.5.5.6 del Capitolo 9 "Bilanciamento"
- Paragrafo 9B.2 dell'Allegato 9B "Profili giornalieri di consumo"
- Glossario

NATURA E SCOPO DELLA MODIFICA:

La presente proposta ha lo scopo di introdurre alcune modifiche al Codice di Rete conseguenti alla Delibera n. 17/07 in materia di modalità di allocazione del gas ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a valle con impianti di distribuzione.

Vengono riportati a seguire i capitoli del Codice di Rete interessati dalla presente proposta, con evidenza di tutte le modifiche apportate (in colore giallo).

ALLEGATO 4A**TABELLA TEMPI E MODALITÀ DEL COORDINAMENTO
INFORMATIVO**

4A.1 RICHIESTE DI CAPACITA' AD ANNO TERMICO AVVIATO (CAPITOLO 5)	32
4A.1.1 Richiesta di incremento (o di nuovo conferimento) di capacità	32
4A.1.2 Richiesta di capacità per avviamento	34
4A.2 TRANSAZIONI DI CAPACITA' (CAPITOLO 7)	35
4A.2.1 Richiesta di cessione capacità	35
4A.2.2 Richiesta di trasferimento capacità.....	36
4A.3 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE (CAPITOLO 8).....	37
4A.3.1 Prenotazione Annuale	37
4A.3.2 Prenotazione Mensile	38
4A.3.3 Prenotazione Settimanale.....	40
4A.3.4 Prenotazione Giornaliera (Prenotazione /Ri-prenotazione).....	41
4A.4 ALLOCAZIONI (CAPITOLO 9)	43
4A.4.1 Modifica accordo di allocazione (nuovo entrante).....	43
4A.4.2 Modifica regola di allocazione	45
4A.4.3 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a impianti di distribuzione).....	46
4A.4.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione).....	47

(omissis)

4A.4.4 Comunicazione quantità allocate (Punti di Riconsegna su RR interconnessi a impianti di distribuzione)

Comunicazione quantità allocate					
<i>Attività</i>	<i>Da parte di</i>	<i>Quando</i>	<i>Come</i>	<i>Modulo</i>	<i>Informazioni e documenti rilevanti</i>
Comunicazione dei dati di misura giornalieri provvisori dei Punti di Riconsegna su RR	<ul style="list-style-type: none"> Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> Entro le ore 11.30 <ul style="list-style-type: none"> del Giorno-gas + 1 (per i Giorni-gas che vanno dalla domenica al lunedì) del lunedì (per i Giorni-gas che vanno dal venerdì al sabato) del primo giorno lavorativo successivo, qualora il Giorno-gas sia un giorno festivo 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		
Invio al Trasportatore dei dati funzionali all'allocazione	<ul style="list-style-type: none"> Impresa di Distribuzione 	<ul style="list-style-type: none"> Entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi. Fino alla fine dell'Anno Termico 2010-2011, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, tale invio è consentito, in alternativa, entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati. Entro il 5° giorno lavorativo e comunque 	<ul style="list-style-type: none"> Tramite l'applicativo Polaris 		

Sezione "Informazione"
Allegato 4A– Tabella tempi e modalità del coordinamento informativo

Codice di Rete V6V7

		non oltre il giorno 9 del mese successivo			
Invio allocazioni definitive agli Utenti	<ul style="list-style-type: none"> • Trasportatore 	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il 15 del mese successivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tramite e-mail 		

BILANCIAMENTO

9.1	<u>PREMESSA</u>	93
9.2	<u>IL BILANCIAMENTO FISICO</u>	94
9.3	<u>IL BILANCIAMENTO COMMERCIALE</u>	95
9.3.1	<u>Premessa</u>	95
9.3.2	<u>Le equazioni di bilancio della Rete Regionale</u>	95
9.3.2.1	<u>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Interconnessa con il Sistema Nazionale</u>	96
9.3.2.2	<u>L'equazione di bilancio della Rete Regionale Non Interconnessa con il Sistema Nazionale</u>	97
9.3.2.3	<u>Le equazioni di bilancio dell'Utente</u>	97
9.3.2.4	<u>L'equazione di bilancio della rete gestita dal Trasportatore</u>	99
9.4	<u>IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA</u>	101
9.4.1	<u>Il Disequilibrio dell'Utente</u>	102
9.4.2	<u>Calcolo in unità di energia</u>	103
9.4.3	<u>Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri provvisori</u>	103
9.4.4	<u>Allocazioni, bilancio e scostamento giornalieri definitivi</u>	104
9.5	<u>I DATI DI MISURA</u>	104
9.5.1	<u>Punti di immissione in rete</u>	104
9.5.2	<u>Punti di Riconsegna su RR</u>	104
9.5.3	<u>Misura della variazione di svaso/invaso della rete</u>	105
9.5.4	<u>La contabilità del Gas perduto</u>	105
9.5.5	<u>Le allocazioni</u>	106
9.5.5.1	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN da produzione nazionale</u>	106
9.5.5.2	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata RN dall'Hub stoccaggio</u>	107
9.5.5.3	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Interconnessione Virtuale</u>	107
9.5.5.4	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Consegna da Produzione Locale</u>	107
9.5.5.5	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR non interconnessi a reti di distribuzione</u>	108
9.5.5.5.1	<u>Modifiche alla regola di allocazione</u>	108
9.5.5.5.2	<u>Procedura Value</u>	109
9.5.5.5.3	<u>Mancato accordo tra gli Utenti</u>	109
9.5.5.5.4	<u>Allocazioni definitive</u>	109
9.5.5.6	<u>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione</u>	109

9.5.5.6.1	Regole di allocazione "valle – monte"	116
9.5.5.6.2	Conguagli relativi a mesi precedenti a quello di competenza Sestituzione di dati stimati con dati misurati	116
9.5.5.6.3	Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di mancata o incompleta "mappatura" della catena commerciale	116
9.5.5.6.4	Allocazioni definitive	117
9.6	I CONGUAGLI DI MISURA E DI ALLOCAZIONE	117
9.7	CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO	118

(Omissis)

9.5.5.6 Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione

L'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore, per le procedure di allocazione dei quantitativi di Gas tra gli Utenti del sistema di trasporto, con le seguenti modalità:

1. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;e, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas:
 - il totale giornaliero dei prelievi stimati;
2. individua il quantitativo su base giornaliera immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
3. determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

Nel caso in cui non sia disponibile il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, l'Impresa di Distribuzione determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo – e la somma mensile dei quantitativi giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto 1; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri di cui al precedente punto 1.

Nel Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e per entrambi i casi, la ripartizione della differenza di cui sopra è effettuata tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica.

L'Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente del servizio di distribuzione riconciliati con il volume rilevato al Punto di Riconsegna entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello a cui si riferiscono i dati stessi. A tal fine, il Trasportatore rende disponibili

all'Impresa di Distribuzione i dati di misura giornalieri provvisori rilevati presso i Punti di Riconsegna su RR secondo le modalità e le tempistiche di cui al paragrafo 4A.4.4 dell'Allegato 4A.

Fino alla fine dell'Anno Termico 2010-2011, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, l'invio è consentito, in alternativa, entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Il Trasportatore determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna su RR condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione ("city-gate"), attraverso un percorso "valle - monte", a partire dal dato allocato dall'Impresa di Distribuzione agli utenti del servizio di distribuzione e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR interconnesso a reti di distribuzione si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita ("trader");
- Utenti della rete di trasporto.

Qualora i dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall'Impresa di Distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, verrà ripartita dal Trasportatore tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione.

In mancanza di dati stimati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini della suddetta ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati giornalieri.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume.

Nel caso in cui sia disponibile unicamente il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, il Trasportatore ripartirà la differenza tra il volume

mensile rilevato e la somma dei volumi giornalieri comunicati dall'Impresa di Distribuzione secondo i medesimi criteri di cui sopra.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti disponibili relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata piatta (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'Anno Termico).

Fino alla fine dell'Anno Termico 2008 – 2009, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, in alternativa alla precedente modalità di allocazione e solo nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti ed aggiornati dall'Autorità con proprio provvedimento, può essere utilizzata la seguente procedura:

a) l'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore con le seguenti modalità:

- I. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;e, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas:
 - il totale mensile dei prelievi stimati;
- II. individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso a proprio titolo;
- III. determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione di cui al precedente punto I); tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili di cui al precedente punto I). Nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione è effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica;
- IV. provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas ed a trasmettere al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente del servizio di distribuzione riconciliati con il volume totale mensile rilevato al Punto di Riconsegna;

b) l'Impresa di Trasporto:

- V. effettua la profilatura giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
- VI. individua il quantitativo di Gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di distribuzione ripartendo le eventuali differenze giornaliere pro-quota rispetto alla somma dei prelievi misurati mensili e stimati mensili di ciascun utente; nel caso in cui siano disponibili solo prelievi misurati giornalieri, tali differenze verranno ripartite in base ai prelievi misurati;
- VII. determina l'allocazione giornaliera degli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna su RR condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione ("city-gate"), attraverso un percorso "valle - monte", a partire dai dati di cui al precedente punto VI) e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR.

Qualora i dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR, la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Riconsegna su RR – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo dall'Impresa di Distribuzione – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, verrà ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili relativi agli utenti del servizio di distribuzione; nel periodo compreso tra i mesi di ottobre ed aprile, tale ripartizione verrà effettuata tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione associati a categorie d'uso del gas con componente termica. In mancanza di dati stimati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini di tale ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati.

Qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume più recenti relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata piatta (nei mesi compresi tra giugno e settembre) oppure secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento (negli altri mesi dell'Anno Termico).

L'Impresa di Distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti del sistema di trasporto, con le seguenti modalità:

1. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina, sulla base della tipologia:
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;

- il totale mensile dei prelievi stimati;
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale giornaliero dei prelievi stimati.
2. individua, nell'ambito dei valori mensili di cui al punto precedente, le categorie d'uso ed i profili di prelievo standard associati. Fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità recante la definizione di tali profili di prelievo, l'Impresa di Distribuzione comunica la percentuale di prelievi per uso civile.
 3. individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo.

L'Impresa di Distribuzione trasmette al Trasportatore i dati di cui ai punti 1, 2 e 3 precedenti entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

Il Trasportatore provvede ad allocare agli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna su RR condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione ("city-gate"), i quantitativi di gas prelevati giornalmente, secondo le modalità di seguito indicate:

- a. viene determinata la differenza tra la misura mensile al Punto di Riconsegna su RR interconnesso a reti di distribuzione — al netto del quantitativo immesso, a proprio titolo, dall'Impresa di Distribuzione — e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, comunicati dall'Impresa di Distribuzione al Trasportatore; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale alla somma dei prelievi stimati giornalieri e mensili relativi agli utenti del servizio di distribuzione (in mancanza di dati stimati comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai fini di tale ripartizione verrà utilizzata la somma dei prelievi misurati giornalieri e mensili); qualora per taluni utenti del servizio di distribuzione non venga comunicato alcun volume, il Trasportatore provvederà ad utilizzare i dati di volume del mese precedente relativi a tali soggetti; qualora anche tali volumi non siano disponibili, la differenza di cui sopra verrà suddivisa in parti uguali tra gli utenti del servizio di distribuzione privi di volume e profilata secondo le temperature giornaliere della zona climatica di riferimento, in base a quanto previsto dalla procedura di cui all'Allegato 9A.6;
- b. viene effettuata la profilatura giornaliera dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione, comunicati dall'Impresa di Distribuzione al Trasportatore, in base ai profili di prelievo associati. Fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità recante la definizione di tali profili di prelievo, il Trasportatore applica, sulla base della percentuale di prelievi per uso civile comunicata dall'Impresa di Distribuzione, gli algoritmi di cui all'Allegato 9A.6;
- c. viene attribuito agli Utenti della rete di trasporto il valore relativo al gas allocato, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso un percorso "valle - monte" a partire dal dato allocato all'utente del servizio di

distribuzione e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna su RR interconnesso a reti di distribuzione si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita ("trader");
- Utenti della rete di trasporto.

Fino alla fine dell'Anno Termico 2005 – 2006, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, l'Impresa di Distribuzione, in alternativa a quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 precedenti, può determinare i dati da comunicare al Trasportatore, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti del sistema di trasporto, con le seguenti modalità:

- I. per ogni utente del servizio di distribuzione, ad esclusione dell'utente che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo Punto di Riconsegna su RR, determina sulla base della tipologia:
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
 - il totale mensile dei prelievi stimati;
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati.
- II. individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso dall'Impresa di Distribuzione a proprio titolo;
- III. determina per l'utente del servizio di distribuzione che alimenta il maggior numero di punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione, e per ogni Punto di Riconsegna su RR:
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi stimati come differenza tra il prelievo misurato presso il Punto di Riconsegna su RR e tutti i prelievi sopra indicati, ivi inclusi quelli di cui ai punti I) e II) precedenti. L'Impresa di Distribuzione ha la possibilità di far calcolare automaticamente tale quantitativo dal sistema informativo del Trasportatore.
- IV. individua, nell'ambito dei valori mensili di cui ai punti precedenti, le categorie d'uso ed i profili di prelievo standard associati. Fino all'entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità recante la definizione di tali profili di prelievo, l'Impresa di Distribuzione comunica la percentuale di prelievi per uso civile.

L'Impresa di Distribuzione può individuare più tipologie di prelievo mensile stimato “di compensazione”, in relazione all'uso del gas: in tale caso, la differenza tra il prelievo misurato presso il Punto di Riconsegna su RR e tutti i prelievi riferiti agli utenti diversi dal compensatore, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, sarà suddivisa in parti uguali tra tutte le tipologie di prelievo “di compensazione” individuate.

9.5.5.6.1 Regole di allocazione “valle – monte”

Le regole di allocazione “valle – monte” sono le regole che il Trasportatore applica, così come comunicate dalle Imprese di Distribuzione e dai “trader”, ai fini della ripartizione del gas fornito ad un soggetto della catena commerciale tra i suoi diversi fornitori.

Tali regole sono:

- percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).
- mista (combinazione dei precedenti due metodi).

9.5.5.6.2 Conguagli relativi a mesi precedenti a quello di competenza Sostituzione di dati stimati con dati misurati

Qualora l'Impresa di Distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza, l'Impresa medesima procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi precedenti, comunicandoli al Trasportatore nell'ambito della finestra temporale (descritta al paragrafo 9.6) al cui interno il Trasportatore considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.

Qualora sia resa disponibile la misura di un punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione oggetto di stima di prelievo, il Trasportatore provvederà a recepire i dati rettificati nel bilancio dell'Utente della rete di trasporto nel mese in cui la rettifica in oggetto viene resa disponibile.

9.5.5.6.3 Modalità di allocazione definitiva del gas in caso di mancata o incompleta “mappatura” della catena commerciale

Ai fini dell'allocazione definitiva del gas ai propri Utenti, il Trasportatore prenderà in considerazione solo le catene commerciali valle-monte definite compiutamente

e comunicate nei termini previsti dalla normativa in vigore. Qualora non sia possibile allocare ad un Utente parte del gas misurato al Punto di Riconsegna su RR, tale gas verrà ripartito tra gli Utenti in base alle regole sotto definite:

- se per tutti gli Utenti è possibile determinare un valore da allocare (ma le allocazioni non sono tutte pari a zero), il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti proporzionalmente ai volumi allocati;
- se per almeno un Utente (ma non per tutti) non è possibile determinare un valore da allocare (allocazione "null"), il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti con allocazione "null", in base ai seguenti criteri:
 - se esiste almeno un Utente con allocazione "null" con una prenotazione diversa da zero: proporzionalmente alle prenotazioni esistenti
 - se tutti gli utenti con allocazione "null" hanno una prenotazione pari a zero, proporzionalmente alle capacità conferite
- se le allocazioni degli Utenti sono tutte pari a zero oppure tutte "null", il gas non allocato viene ripartito tra tutti gli Utenti, in base ai seguenti criteri:
 - se esiste almeno un Utente con una prenotazione diversa da zero: proporzionalmente alle prenotazioni esistenti
 - se gli Utenti hanno prenotazioni tutte uguali a zero, proporzionalmente alle capacità conferite

9.5.5.6.4 Allocazioni definitive

Le allocazioni definitive verranno inviate dal Trasportatore agli Utenti entro il 7° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di applicazione dell'allocazione.

Per uno schema riassuntivo delle attività, delle tempistiche e delle modalità per lo scambio delle informazioni relativamente alle procedure di allocazione ai Punti di Riconsegna su RR interconnessi a reti di distribuzione, si rimanda all'Allegato 4A del capitolo "Procedure di coordinamento informativo".

(Omissis)

ALLEGATO 9B

PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9B.1 I PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO	125
9B.2 UTENZE CIVILI	125
9B.3 UTENZE INDUSTRIALI CHE CONSUMANO ANCHE DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE	127
9B.4 UTENZE INDUSTRIALI CHE NON CONSUMANO DURANTE I GIORNI FESTIVI DEL MESE.....	128

(omissis)

9B.2 UTENZE CIVILI

Le utenze civili sono caratterizzate da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

Per i mesi compresi tra giugno e settembre, il consumo giornaliero di Gas viene determinato distribuendo uniformemente il totale mensile su ciascun giorno del mese.

Per gli altri mesi si applica la procedura riportata di seguito.

Innanzitutto viene determinato il consumo di base (P_B), ossia la quota del consumo totale mensile indipendente dall'effetto termico, calcolata come la media dei consumi mensili dei mesi di giugno e di settembre dell'ultimo Anno Termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico di ogni mese invernale (P_B^m) viene determinato nel modo seguente:

$$P_B^m = \frac{P_B}{30} \cdot GG_{mese}$$

dove:

GG_{mese} indica il numero di giorni del mese.

Il consumo di base specifico giornaliero è quindi:

$$P_B^g = \frac{P_B^m}{GG_{mese}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento è ottenuto come differenza del consumo totale mensile e del consumo di base specifico di ogni mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_B^m$$

Il consumo giornaliero dovuto al riscaldamento è ottenuto tramite la seguente formula:

$$P_R^g = GRAD^m \cdot \text{°}G^g$$

con:

$$GRAD^m = \frac{P_R^m}{\text{°}G^m} \quad (\text{Gradiente Consumi/Temperature})$$

dove:

$\text{°}G^m = \sum_m \text{°}G^g$ indica i gradi giorno del mese m , somma dei gradi giorno dei giorni g che compongono il mese considerato.

$$\text{°}G^g = 0 \quad \text{se} \quad T_g > 18^\circ C$$

$$\text{°}G^g = 18 - T_g \quad \text{se} \quad T_g \leq 18^\circ C$$

dove:

T_g è la temperatura media giornaliera relativa alle 18 regioni climatiche, ottenuta come media tra le temperature minima e massima del giorno g .

L'allocato giornaliero è quindi:

- per i mesi da ottobre a maggio:

$$AG = GRAD^m \cdot \text{°}G^g + P_B^g$$

- per i mesi da giugno a settembre o in tutti i casi in cui $P_{TOT}^m < P_B^m$ o $\text{°}G^m = 0$:

$$AG = \frac{P_{TOT}^m}{GG_{mese}}$$

Per i Punti di Riconsegna su RR **costituiti da almeno un misuratore** di tipo NDM interconnessi a reti di distribuzione, il profilo di prelievo giornaliero viene ottenuto dalla procedura di riconciliazione di cui al sottoparagrafo 9.5.5.6 **come somma dei profili giornalieri forniti dall'Impresa di Distribuzione o calcolati dal Trasportatore ai sensi della suddetta procedura.**

(omissis)

GLOSSARIO

Vengono di seguito elencati alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Definizione	Descrizione
<i>Allocazione</i>	Il processo attraverso il quale il Gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
<i>Apparecchiature DMDU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile alla fine della giornata il dato di consumo giornaliero (DMDU = Daily Metered Daily Updated); tale categoria corrisponde con quella individuata dall'Impresa Maggiore mediante la sigla: MG
<i>Apparecchiature DMMU</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante planimetrazione del diagramma fornito dallo strumento (DMMU = Daily Metered Monthly Updated)
<i>Apparecchiature DMMUC</i>	Apparecchiature per le quali è disponibile il dato di consumo giornaliero ma solo alla fine del mese; tale dato di consumo è ricavabile mediante raccolta (ad esempio tramite una stampante) delle registrazioni del flow computer installato (DMMUC = Daily Metered Monthly

Definizione	Descrizione
	Updated Computer)
<i>Apparecchiature NDM</i>	Apparecchiature che forniscono unicamente il dato di consumo mensile; sono misuratori volumetrici senza flow computer provvisti o meno di registratore grafico di pressione e temperatura (manotermografo). (NDM= Non Daily Metered).
<i>Area di Influenza</i>	Area geografica all'interno della quale viene consumato il Gas Naturale immesso in rete da una determinata centrale di trattamento di produzioni locali.
<i>Area di Prelievo</i>	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso, ai fini tariffari, il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dall'Impresa Maggiore.
<i>Area Omogenea (AOP)</i>	Ciascuna delle aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti gestita dal Trasportatore e dalla rete dell'Impresa Maggiore, caratterizzate dall'omogeneità delle caratteristiche di qualità del Gas transitante in un determinato arco di tempo.
<i>Capacità di Trasporto disponibile o Capacità Disponibile</i>	E' la quota parte di Capacità di Trasporto non conferita.
<i>Capacità di Trasporto</i>	E' la capacità di trasporto così come definita al capitolo: "Conferimento di capacità di trasporto".
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di Gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa

Definizione	Descrizione
	come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto o Contratto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto Legislativo o Decreto</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n°164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".
<i>Delibera</i>	La Delibera n. 137/02 "Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto di gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete".
<i>Delibera 120/01</i>	La Deliberazione 30 maggio 2001, n°120 "Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di GNL"
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del Gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
<i>Dispacciamento</i>	L'unità operativa del Trasportatore che svolge l'attività di dispacciamento – così come definita all'art. 2 del Decreto Legislativo - del Gas sulla rete di trasporto da questi gestita.
<i>Gas combustibile</i>	Il Gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il

Definizione	Descrizione
	gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende Gas Naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.
<i>GJ</i>	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Operatore Prudente e Ragionevole</i>	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
<i>Misura MG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore giornalmente, effettuata con impianti automatizzati.
<i>Misura NMG</i>	Misura di volume e PCS di cui è disponibile il valore solo al termine di un periodo di tempo superiore al giorno (di solito mensilmente), effettuata con impianti tradizionali. Gli impianti NMG per la misurazione del Gas possono

Definizione	Descrizione
	essere di tipo: DMMU, DMMUC oppure NDM.
<i>MQP</i>	Massimo Quantitativo Programmato, di cui ai sottoparagrafi 8.3.3 e 8.4.2.
<i>Parte o Parti</i>	Si intendono il Trasportatore e l'Utente, rispettivamente singolarmente e collettivamente.
<i>Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico</i>	E' il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, art. 9 comma 2, e sue successive modificazioni; per la zona climatica F, definita all'art. 2 comma 1 del medesimo Decreto, si assume convenzionalmente come Periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno.
<i>Periodo di punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
<i>Periodo fuori punta</i>	E' il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
<i>PIG</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di Gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta

Definizione	Descrizione
	l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Potere Calorifico Superiore effettivo o PCSe</i>	Il valore medio dei PCS degli ultimi 12 mesi disponibili al momento della pubblicazione.
<i>Produzione Locale o Produzioni Locali</i>	Produzioni che immettono in Rete Regionale e che non transitano attraverso la Rete Nazionale di Gasdotti, ma vengono consumate ciascuna all'interno della rispettiva Area di Influenza. Per tale tipologia di produzioni, che costituisce una peculiarità del sistema del Trasportatore, è previsto il Contratto di trasporto unicamente su Rete Regionale oltre che l'applicazione di uno sconto relativamente alla quota variabile della tariffa di trasporto.
<i>Programma giornaliero o prenotazione giornaliera</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di Gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone " <i>nomination</i> ").
<i>Punto di consegna</i>	Il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>PCT o Punto di Consegna al Trasportatore</i>	L'aggregazione di più Punti di consegna. Tale Punto può essere: <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore; • il Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore; • un Punto di Consegna da Produzione Locale.
<i>Punto di Consegna dall'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore alle reti gestite dal

Definizione	Descrizione
	Trasportatore.
<i>Punto di Consegna da Produzione Locale</i>	Ciascun aggregato, determinato secondo il criterio delle Aree di Influenza dei flussi di Gas, delle Produzioni Locali presenti sulla Rete Regionale gestita dal Trasportatore.
<i>Punto di Entrata sulla rete del Trasportatore o Punto di Entrata RN</i>	<p>Punto di consegna della Rete Nazionale di Gasdotti di proprietà del Trasportatore, o un aggregato di Punti di consegna.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Entrata virtuale dai principali campi di produzione nazionale o dai loro centri di raccolta e trattamento; a loro sono aggregati i campi di produzione nazionale di minore entità; • il Punto di Entrata virtuale dai campi di stoccaggio, dato dall'aggregazione dei Punti di consegna da ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Interconnessione Virtuale</i>	Punto di Uscita dalla Rete Nazionale costituito dal sottoinsieme dei Punti di Riconsegna direttamente allacciati alla rete gestita dal Trasportatore e facenti parte delle relative Aree di Prelievo.
<i>Punto di Riconsegna</i>	<p>E' il punto fisico della rete (o l'aggregato locale di punti fisici tra loro connessi a valle) nel quale avviene l'affidamento in custodia del Gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.</p> <p>Tale Punto può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un Punto di Riconsegna su RR: in tal caso tale Punto è un punto di prelievo presso un Operatore allacciato; • un Punto di Riconsegna su RN: in tal caso tale Punto è il Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore oppure il Punto di Riconsegna

Definizione	Descrizione
	all'Impresa di Stoccaggio.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa Maggiore</i>	L'aggregato dei punti fisici di interconnessione in cui il Gas fluisce, fisicamente o virtualmente, dalle reti gestite dal Trasportatore alla Rete Nazionale dell'Impresa Maggiore.
<i>Punto di Riconsegna all'Impresa di Stoccaggio</i>	L'aggregato dei Punti di Riconsegna a ciascun campo di stoccaggio.
<i>Punto di Rugiada</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
<i>Punto di Uscita o Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti virtuali (derivanti dall'aggregazione di più stacchi) di uscita dalla Rete Nazionale di Gasdotti verso la corrispondente Area di Prelievo, o verso l'hub stoccaggio.
<i>Rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica</i>	L'intervento su un impianto esistente finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione di un impianto nuovo di potenza equivalente.
<i>RN o Rete Nazionale</i>	Rete Nazionale di Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.
<i>RR o Rete</i>	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso

Definizione	Descrizione
<i>Regionale</i>	delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti .
<i>Sm³</i>	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di Gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
<i>Specifica di qualità</i>	Specifica tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel Gas Naturale.